

# STATUTO ASSOCIAZIONE INNOVIT ONLUS

## Art. 1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita in Moncalieri, provincia di Torino, l'Associazione Culturale denominata "Innovit Onlus" avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, con durata illimitata nel tempo e regolata dalle vigenti leggi e normative, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

La sede dell'associazione è inizialmente fissata presso l'abitazione del Presidente. Tale sede è modificabile su semplice delibera del Consiglio Direttivo.

## Art. 2 (scopo – oggetto)

L'Associazione opera in prevalenza nell'ambito del territorio nazionale, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'Associazione si propone di adoperarsi per raggiungere gli scopi seguenti:

1. [ALFABETIZZAZIONE SCIENTIFICA] favorire l'alfabetizzazione scientifica attraverso percorsi educativi calibrati destinati ai soggetti svantaggiati (attualmente o che si prevede possano esserlo in prospettiva) a causa delle scarse o nulle competenze in campo scientifico.

Tra gli altri si intende trattare i concetti di base:

- a. della scienza e del metodo scientifico,
- b. dell'onestà intellettuale e dell'informazione scientificamente corretta,
- c. dell'informatica,
- d. delle lingue straniere,
- e. del diritto e dell'economia;

La scienza e il metodo scientifico comunicati attraverso un'informazione corretta ed intellettualmente onesta costituiscono l'obiettivo primario dell'Associazione, in linea con l'art. 9 della Carta Costituzionale Italiana, l'informatica di base e le lingue sono i principali mezzi necessari, ma non sempre sufficienti, per poter accedere al sapere scientifico ed esercitare il diritto all'informazione, gli aspetti giuridici ed economici sono gli elementi che occorre ben comprendere per poter operare valide scelte sia a livello personale, sia all'interno della famiglia e della collettività.

2. [EDUCAZIONE SCIENTIFICA] promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente alla valorizzazione e allo sviluppo dell'educazione scientifica, nel più ampio significato del termine, delle conoscenze e delle competenze scientifiche con particolare e specifica attenzione ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, socioculturali o familiari;
3. [SOSTEGNO TECNICO SCIENTIFICO] fornire sostegno ad altre associazioni onlus, no profit, ad enti scolastici, educativi e formativi attraverso la propria competenza scientifica a condizioni molto favorevoli;
4. [ZOOANTROPOLOGIA] sviluppare i principali approcci zooantropologici, in particolare per quanto concerne:
  - a. la zooantropologia applicata al disagio fisico e mentale (l'animale come trait d'union tra "la vita normale e l'handicap"),
  - b. la zooantropologia applicata alla didattica nella fase infantile: il giusto approccio che il bambino deve avere con l'animale onde evitare di diventare "preda",
  - c. la gestione corretta dell'animale amico e (talvolta, unico) riferimento per il disagio psicologico di soggetti in difficoltà esistenziale a causa di lutti, separazioni, problemi economici, malattie, vecchiaia,
  - d. la funzione epimeletica quale sostegno psicologico per le madri che perdono un figlio durante la gravidanza,
  - e. le visite degli animali da compagnia - senza pregiudizi - nei ricoveri per gli anziani: importanza della funzione epimeletica per chi *non ha più scopi nella vita*,
  - f. una migliore gestione dell'animale in vacanza: come evitare e scongiurare l'abbandono attraverso l'educazione dei proprietari, degli albergatori e dei villaggi turistici, in collaborazione con i Servizi veterinari e gli Enti locali nella convinzione che l'animale sia simbolo di un benessere fisico ed interiore: un'ancora e altresì un vero e proprio "lusso" per l'essere umano contemporaneo;
5. [MEDICINA UMANA] sviluppare percorsi educativi e formativi atti ad evidenziare le caratteristiche e gli aspetti scientifici della medicina. Promuovere ricerche scientifiche e studi miranti alla informazione corretta su questioni mediche di particolare interesse, fruendo eventualmente della collaborazione di altre associazioni;
6. [TUTELA E DIFESA DEI PRECARI IN ATTIVITA' SCIENTIFICHE] aiutare, con diverse modalità, coloro che, avendo intrapreso studi ed attività in campo scientifico, ed essendo potenziali risorse di primissima scelta del Paese, si trovino in condizioni di difficoltà economica, di precariato o equivalenti al precariato;
7. [RICERCA SCIENTIFICA] svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, ovvero collaborare o affidare incarico ad università, enti di ricerca o ad altre fondazioni e associazioni;
8. [E PLURIBUS UNA] sviluppare e diffondere la cultura scientifica e gli scambi tra scienza e le altre discipline culturali, in particolare promuovendo attività miranti all'abbattimento delle barriere che dividono le diverse discipline

9. [UTILITA' SOCIALE DELLA SCIENZA] comunicare la potenzialità e l'utilità sociale della scienza, della formazione e dell'educazione scientifica;
10. [OTTIMIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SCIENTIFICO] presentarsi quale possibile riferimento per una *confederazione* di associazioni operanti negli ambiti sopraccitati onde ottimizzare le risorse e condividere strutture e servizi.

### **Art. 3 (iniziative dell'Associazione)**

Per raggiungere gli scopi dell'art. 2, l'Associazione può:

1. organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari, corsi;
2. stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni;
3. produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
4. organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi;
5. promuovere:
  - a. attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  - b. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  - c. attività commerciali utili a reperire i fondi necessari per conseguire gli scopi associativi.
6. esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, fermi restando gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 460.

### **Art. 4 (movimenti e comitati)**

L'associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili, fermi restando gli scopi sopra indicati.

### **Art. 5 (limiti dei proventi)**

L'esercizio delle attività connesse dovrà essere tale che, in ciascun esercizio, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione, ovvero secondo quanto diversamente disposto da variazioni di legge, con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 6. (soci)**

All'Associazione possono partecipare tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Soci fondatori [coloro che fondano l'associazione versando quanto necessario ad avviarla]
2. Soci sostenitori [soci particolarmente impegnati dal punto di vista lavorativo e/o economico] e che concorrono alla realizzazione degli scopi associativi
3. Soci ordinari [soci che condividono gli obiettivi, sono informati delle attività e vi partecipano con una certa assiduità]. Nel regolamento potrebbero essere inseriti soci di livelli diversi
4. Soci onorari [soci che hanno dato un contributo particolarmente significativo (ad es. economico) all'associazione, e che, tuttavia, partecipano raramente alle attività dell'associazione]

Per tutti i Soci vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 7. (simpatizzanti e volontari)**

1. Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci e/o di far conoscere le iniziative dell'associazione, il Regolamento potrà stabilire l'ingresso di "simpatizzanti", che in seguito potranno essere ammessi in qualità di soci effettivi.
2. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, potranno essere ammessi volontari.

### **Art. 8. (nuovi soci)**

L'ammissione di nuovi soci può avvenire attraverso nomina diretta del Presidente o per deliberazione del Consiglio Direttivo. Eventuali richieste da parte di aspiranti soci, simpatizzanti o volontari, dovranno essere prese in considerazione entro 12 mesi: le domande potranno essere accettate ovvero respinte senza obbligo di motivare le decisioni.

### **Art. 9. (comportamento dei soci e decadenza)**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo o il Consiglio dei Proviristi dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni a seconda della gravità: richiamo, sospensione, espulsione dall'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o espulsione. Qualora il socio non rinnovi (annualmente) la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.

**Art. 10. (diritto di voto)**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 11. (risorse dell'associazione)**

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione si costituiranno con l'ausilio di:
  - a. quote associative;
  - b. contributi volontari, donazioni e lasciti;
  - c. attività e servizi erogati dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento,
  - d. sovvenzioni e contributi di organismi ed Enti
  - e. ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

**Art. 12. (anno finanziario e bilancio)**

L'anno finanziario inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio di ogni anno, con la sola eccezione del primo anno di vita, che potrà avere durata inferiore o superiore all'anno solare, come verrà deliberato dalla prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 13. (divieto di svolgere attività non istituzionali e di distribuire utili)**

L'associazione si pone come obiettivo l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale indicate nell'art. 2 con esplicito divieto di:

1. svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
2. di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 14. (utilizzo degli utili)**

Ai fini di perseguire le finalità indicate nella *mission* (art. 2) l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse secondo modalità stabilite nel Regolamento ovvero deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci.

**Art. 15. (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione)**

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo delibererà le modalità per devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

**Art. 16. (organi associativi e compiti)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. il Presidente
  - b. il Consiglio direttivo costituito da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove membri (tra cui almeno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario)
  - c. il Consiglio dei probiviri
  - d. il Collegio dei revisori
  - e. il Comitato scientifico
  - f. l'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può assegnare incarichi retribuiti ed approva il Regolamento che disciplina l'attività del Direttivo integrando lo Statuto per quanto non vi è specificato. L'osservanza dello Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria per tutti gli associati. Per quanto non stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nelle deliberazioni assunte si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme in materia di associazioni (in particolare al D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni).
3. Il Consiglio Direttivo è in riunione permanente tramite il mezzo di telecomunicazione più idoneo. Il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri possono chiedere che il Consiglio si riunisca fisicamente, proponendo con congruo anticipo una data ed un luogo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, ed in impedimento di entrambi dal Segretario.

4. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente o il Segretario, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima occasione.

#### **Art. 17. (sedi locali e organizzazione interna)**

L'Associazione potrà organizzarsi

1. perifericamente, in Sedi Locali – eventualmente anche all'estero - con un presidente, un consiglio direttivo e una assemblea locale i cui poteri e limiti decisionali andranno stabiliti nel Regolamento per ciascuna sede locale, anche in maniera differente e con più o meno ampia autonomia rispetto alla sede centrale
2. internamente, in sezioni, gruppi, commissioni e sottocommissioni.
  - a. Le sezioni si potranno occupare di aspetti specifici e svilupparli con una certa autonomia (secondo quanto stabilito dal Regolamento) ed avere un proprio consiglio direttivo
  - b. Le commissioni e le sottocommissioni verranno create secondo le necessità e svolgeranno attività ben precise; al termine potranno essere sciolte come da Regolamento o come da delibera del Consiglio Direttivo

#### **Art. 18. (collegio dei revisori)**

Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio dei Revisori formato da almeno tre membri. I Revisori accertano che la contabilità sociale sia regolare, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono controllare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione contabile.

#### **Art.19. (collegio dei probiviri)**

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Collegio dei Probiviri (o di Garanzia) formato da almeno tre membri.
2. I Probiviri dirimono le controversie fra gli associati o fra l'Associazione e gli associati che vengono loro sottoposte, giudicando *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.
3. Qualora il comportamento e le attività di un socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto o danneggino gravemente l'immagine dell'associazione il Presidente o il Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal Regolamento, possono provvedere al richiamo, alla sospensione, o all'espulsione dall'Associazione.
4. Il socio dichiarato sospeso o espulso può far ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento.

#### **Art. 20. (assemblee dei soci)**

1. I soci possono essere convocati in Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni socio deve essere avvertito con congruo anticipo di un'Assemblea Generale attraverso comunicazione scritta che ne contenga l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente ed in impedimento di entrambi dal Segretario.
4. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione.
5. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con un massimo numero di deleghe stabilito dal Regolamento.
6. La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alle Assemblee spetta a chi le presiede.
7. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale firmato da chi le ha presiedute.

#### **Art. 21. (compiti degli organi associativi)**

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei soci, deliberano:

- a) sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione,
- b) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,
- c) sul Regolamento interno,
- d) sullo scioglimento dell'Associazione
- e) su quant'altro demandato per legge.

L'Assemblea Generale ha anche la facoltà di rinnovare il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22. (altre norme)**

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.